



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO SICUREZZA E GESTIONI COMUNI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 7 DI DATA 29 Novembre 2018

OGGETTO:

Autorizzazione all'espletamento di una trattativa privata previo confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di trasporto extraurbano degli amministratori provinciali - euro 134.000,00.
Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse ed allegati

Dato atto:

- del costante impegno della Provincia Autonoma di Trento nel disporre ed attuare azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa in tutti i settori di competenza, compreso quello relativo al servizio di trasporto di rappresentanza;

- che, a tal fine, l'amministrazione provinciale intende proseguire con il servizio di trasporto per gli amministratori provinciali e confermare la seguente soluzione organizzativa:

1. mantenere il servizio di trasporto con risorse interne (un autista, un'autovettura di rappresentanza) per il solo Presidente;
2. utilizzare alcune autovetture della propria flotta in dotazione ai due autisti per svolgere il servizio di trasporto per gli assessori;
3. esternalizzare, per una durata di anni due, il servizio di trasporto per gli assessori qualora non sia sufficiente l'impiego del personale dipendente;

- del carattere di strumentalità del servizio in questione rispetto allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed amministrative degli amministratori provinciali;

Accertato congruo indicare presuntivamente in euro 120.000,00, al netto degli oneri fiscali, il valore dell'intero servizio (fuori dall'ambito urbano) da affidare fino al 31 dicembre 2020;

Accertato inoltre il sussistere, in considerazione delle motivazioni addotte sopra, delle condizioni per l'affidamento del servizio in questione mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

Preso atto che sul MEPAT esiste un bando di abilitazione "NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA" e che per esperire il confronto concorrenziale di cui sopra, ci si avvarrà della procedura telematica effettuato dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti;

Atteso che, al fine di esperire il confronto concorrenziale di cui al presente provvedimento, sono stati predisposti il documento contenente le caratteristiche principali del servizio (allegato 2) e il capitolato speciale (allegato 3), documentazione che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che la scelta del criterio di aggiudicazione avviene a favore del prezzo più basso in quanto ricorre la fattispecie prevista all'art. 16 comma 4 lettera b) della L.P. 2/2016 ovvero l'importo stimato per il servizio dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea, il costo della mano d'opera - sulla scorta delle esperienze pregresse - non supera il 50% ed il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività, richiedendo frequenti ricorsi al fine di assicurare la continuità della prestazione e che l'offerta dovrà essere formulata unicamente per quanto concerne il costo chilometrico del servizio, fissando l'Amministrazione in € 25,00 non soggetto a ribasso, il costo orario per fermo macchina.

Dato atto altresì che, agli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio e ai necessari accertamenti di legge, provvederà l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti - Servizio contratti e centrale acquisti e che, alla sottoscrizione del contratto per parte della Provincia, provvederà il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di autorimessa, che si occuperà anche della gestione del contratto.

Precisato che il servizio oggetto del presente provvedimento (e del conseguente contratto) avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadenza il giorno 31 dicembre 2020, anche nelle more della stipula del contratto;

Precisato che è ammesso il subappalto nella misura di legge;

Considerato che preliminarmente all'indizione della trattativa privata di cui al presente provvedimento si rende necessaria un'indagine conoscitiva di mercato, rivolta ai soggetti economici operanti nel settore e che alla successiva eventuale trattativa privata saranno invitati esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale:

- inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione al ME-PAT per la Categoria merceologica denominata " NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA - 60171000_7", pena l'impossibilità di essere oggetto di RDO (è necessaria la preventiva registrazione sul sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento -Mercurio - attraverso il sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/Mercato> elettronico-ME-PAT, al fine di poter accedere e utilizzare i servizi telematici);

- di capacità tecnica- professionale:

- aver svolto attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto nel corso degli ultimi tre anni per un importo di Euro 40.000,00 (complessivamente o anche un singolo)

che avranno manifestato interesse a partecipare, che risulteranno regolarmente abilitati nella piattaforma e iscritti al seguente bando di abilitazione: "NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA"

che nel caso in cui pervengano più di dieci candidature si procederà al sorteggio dei soggetti da invitare nel numero massimo di 10 (dieci) e nel caso in cui pervengano meno di 3 (tre) candidature, la Stazione appaltante si riserva di integrare il numero dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale, al fine di favorire la massima concorrenza. Gli operatori economici preselezionati saranno invitati a presentare offerta mediante richiesta di offerta (RDO) da parte della Stazione appaltante;

che, per quanto sopra, si autorizza la pubblicazione sul sito dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) dell'Avviso di manifestazione di interesse, allegato sub 1 al presente provvedimento;

Si incarica l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) a effettuare le attività di carattere amministrativo, necessarie al regolare svolgimento della procedura relativa al citato Avviso, compresi tutti gli adempimenti concernenti l'utilizzo della piattaforma telematica del Mercato elettronico della Provincia (ME-PAT).

La spesa relativa al servizio di cui al presente provvedimento viene assunta a norma dell'articolo 56 e dell'Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

La prenotazione di spesa pari a Euro 120.000,00 + IVA al 10 per cento, derivante dal presente provvedimento, viste la nota del sostituto dirigente del Servizio Sicurezza e Gestioni Comuni di data 15 novembre 2018, prot. Nr. S061/2018/684236/5.1 con cui è stata richiesta deroga al blocco dei fondi sui capitoli di competenza del Servizio, ivi compreso il capitolo 151850-004 e la successiva nota del 28 novembre 2018 prot. Nr. A001/2018/LoT/710751 con la quale è stata concessa deroga al blocco dei fondi di cui sopra, sarà imputata come segue:

- euro 66.000,00 sul capitolo 151850-004 dell'esercizio finanziario 2019;
- euro 66.000,00 sul capitolo 151850-004 dell'esercizio finanziario 2020.

IL DIRIGENTE

- viste le disposizioni citate in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 é ss.mm.;
- visti i d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 19 aprile 2017, n. 56;
- visto l'art. 56 e l'Allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Avviso di manifestazione di interesse, allegato 1) alla presente determinazione, finalizzato ad individuare la selezione degli operatori economici da invitare alla trattativa privata di cui al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso, di cui al precedente punto 1) sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it per un termine non inferiore a giorni 15;
3. di autorizzare l'indizione di un confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPAT, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; per l'affidamento del servizio di trasporto extraurbano degli amministratori provinciali, per un importo di euro 120.000,00 - più IVA al 10 per cento pari ad euro 12.000,00, per l'importo complessivo di euro 132.000,00;
4. di incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti - Servizio Contratti e Centrale Acquisti- della procedura di cui al presente provvedimento;
5. di approvare, con riferimento al confronto concorrenziale indicato al punto 3, il documento contenente le caratteristiche principali del servizio (allegato 2) e il capitolato speciale (allegato 3), che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante;
6. di demandare all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti - Servizio contratti e centrale acquisti gli adempimenti preordinati alla stipulazione del contratto con l'impresa assegnataria del servizio di cui al punto 3);
7. di dare atto che il Dirigente del Servizio Sicurezza e Gestioni Generali, competente in materia di autorimessa, provvederà alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 4;
8. di autorizzare l'affidamento dell'incarico con decorrenza dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, anche nelle more della stipula del contratto;

9. di dare atto che alla gestione del contratto e alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio Sicurezza e Gestioni Comuni competente in materia di autorimessa;
10. di prenotare la spesa di Euro 132,000,00 prevista dal presente provvedimento, imputando la stessa nel seguente modo:
 - euro 66.000,00 sul capitolo 151850-004 dell'esercizio finanziario 2019;
 - euro 66.000,00 sul capitolo 151850-004 dell'esercizio finanziario 2020.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Claudio Nanfito'

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IMPRESSE INTERESSATE AD ESSERE INVITATE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZI.**

Il Servizio Sicurezza e Gestioni Comuni della Provincia Autonoma di Trento, intende appaltare il servizio di trasporto extraurbano degli amministratori provinciali come meglio indicato di seguito, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 da espletarsi sulla piattaforma Mercurio da parte di APAC.

Servizio di trasporto extraurbano degli amministratori provinciali qualora non sia sufficiente l'impiego del personale dipendente

Saranno invitati alla gara i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

requisiti di ordine generale:

- inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione al ME-PAT per la Categoria merceologica denominata " NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON AUTISTA - 60171000_7", pena l'impossibilità di essere oggetto di RDO (è necessaria la preventiva registrazione sul sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento -Mercurio - attraverso il sito <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/Mercato> elettronico-ME-PAT, al fine di poter accedere e utilizzare i servizi telematici);

requisiti di capacità tecnica- professionale:

- aver svolto attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto nel corso degli ultimi tre anni per un importo di Euro 40.000,00 (complessivamente o anche un singolo servizio per un dato importo)

La durata del servizio sarà di 2 (due) anni, con decorrenza dal'1 gennaio 2019 e scadenza il giorno 31 dicembre 2020,

L'importo complessivo a base di gara è di € 120.000,00 al netto dell'IVA.

Oneri per la sicurezza: 00,00.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 L.P. 2/2016.

Gli operatori economici interessati a essere invitati alla futura procedura negoziata tramite RDO sul ME-PAT devono inviare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il giorno _____ a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: serv.sicurezzagestionicomuni@pec.provincia.tn.it

Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di iscrizione, si prega di contattare Informatica Trentina spa, società gestrice del sistema, al numero 0461/800786.

Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale del Servizio Sicurezza e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento verso le imprese che si iscrivono alla categoria merceologica sopra indicata, che nel caso in cui pervengano più di dieci candidature si procederà al sorteggio dei soggetti da invitare nel numero massimo di 10 (dieci) e nel caso in cui pervengano meno di 3 (tre) candidature, la Stazione appaltante si riserva di integrare il numero dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale, al fine di favorire la massima concorrenza.

Responsabile del procedimento per il Servizio Sicurezza e Gestioni Generali è Stefano Selem.

Per eventuali informazioni scrivere all'indirizzo: serv.sicurezzagestionicomuni@provincia.tn.it

Firma

Allegato A)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO IN GENERALE

(Affidamento di fornitura di servizi ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.p. 23/90 e ss.mm.)

IMPORTO A BASE DI GARA	Importo comprensivo di oneri di sicurezza e del costo orario fisso - € 25,00 - per fermo macchina.	euro 120.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA	Importo oneri sicurezza	euro 0,00
PROCEDURA DI GARA	a) Gare telematiche per l'acquisizione di servizi e forniture compresi quelli di architettura e ingegneria (sopra la soglia della trattativa diretta) e al di sotto dei limiti previsti dalla l.p. 23/90 per l'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica) b) RDO BENI/SERVIZI presenti sul MEPAT	RDO BENI/SERVIZI presenti sul MEPAT
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa (con parametri esclusivamente matematici)	Prezzo più basso
CIG	N.RO ATTRIBUZIONE	
CPV CATEGORIA MERCEOLOGICA	Noleggio di autovetture con autista	60171000_7

- 1) Determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Sicurezza e Gestioni Comuni nr. _____ di data _____
- 2) Oggetto del servizio: "trasporto extraurbano amministratori provinciali"
- 3) Requisiti di partecipazione alla gara:
 - dichiarazione di almenò due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - il possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese per i servizi oggetto d'appalto;
 - il possesso di autorizzazione rilasciata dal comune competente per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, riferita ad ogni singolo automezzo che verrà adibito al servizio.
- 4) Termine di esecuzione del servizio -vedasi capitolato-
- 5) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel capitolato tecnico

- 6) Penale giornaliera per ritardo pari a *-vedasi capitolato* - dell'ammontare netto contrattuale
- 7) Importo complessivo a base di gara: euro 120.000,00 (esclusa IVA) di cui:
 - a) euro 120.000,00 servizio
 - b) euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- 8) Il servizio non è suddiviso in lotti
- 9) E' richiesta la presentazione di cauzione definitiva *-vedi capitolato-*
- 10) Possibilità, per ragioni di urgenza, di consentire l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.
- 12) Modalità di formulazione dell'offerta economica

- La ditta dovrà presentare la propria migliore offerta (compilando il modulo allegato) per: il costo base al chilometro, in ribasso rispetto all'importo massimo chilometrico base che l'Amministrazione fissa a € 0.90;

il costo orario del "fermo macchina", è fissato dall'Amministrazione in € 25,00 e non è soggetto a ribasso. Si precisa che per "fermo macchina" si intende la sosta dell'autovettura e del relativo conducente che si protragga oltre i 60 minuti (pertanto a partire dalla seconda ora di attesa), esclusi altresì i servizi con pernottamento;

- il prezzo va espresso al netto di IVA con evidenziazione a parte della percentuale di IVA da applicare;

L'assegnazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso

L'affidamento verrà disposto nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta più conveniente

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

L'amministrazione procederà alla verifica dei relativi conteggi e provvederà, ove si riscontrino errori di calcolo, a compiere le necessarie correzioni.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel capitolato.

- 13) Prestazioni sfavorevoli per il concorrente:

- art. 11 (Voci per la formulazione dell'offerta economica) – vedasi capitolato;
- art. 14 (Penali)- vedasi capitolato;
- art. 15 (Risoluzione del contratto) – vedasi capitolato

marca da
bollo vigente

fac-simile offerta

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC – Agenzia provinciale per gli appalti
e i contratti
Via Dogana n. 15
38122 TRENTO

**OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente a _____

in Via _____, in qualità di _____ e legale rappresentante

dell’Impresa _____

con sede in _____, Via _____

OFFRE

Il seguente prezzo unitario per l’espletamento del servizio dalla data di aggiudicazione al 31 dicembre 2020:

	Valore in ribasso rispetto all’importo massimo fissato dall’Amministrazione in € 0,90/Km	Percentuale IVA
COSTO BASE AL CHILOMETRO	<i>in cifre</i> <i>in lettere</i>	<i>in cifre</i> <i>in lettere</i>

Luogo e data _____

(FIRMA/E LEGGIBILE PER ESTESO)

Allegato B)

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

Autonoleggio con conducente per il trasporto extraurbano degli amministratori della Provincia
Autonoma di Trento

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 – Durata del contratto	5
Art. 7 – Importo del contratto	5
Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto	5
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto	5
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	7
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	7
Art. 16 – Subappalto	8
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	8
Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto	9
Art. 20 – Sicurezza	9
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	9
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	9
Art. 23 – Cauzione definitiva	10
Art. 24 – Obblighi assicurativi	10
Art. 25 – Penali	11
Art. 26 – Risoluzione del contratto	11
Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa	11
Art. 28 – Recesso	12
Art. 29 – Definizione delle controversie	12
Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 31 – Spese contrattuali	12

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	12
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	13
Art. 34 – Norma di chiusura.....	13

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di noleggio di autovetture con autista per il trasporto extraurbano degli amministratori della Provincia di Trento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione dietro richiesta del committente, escluso l'ambito del comune di Trento e le relative Circoscrizioni. Le autovetture disponibili devono essere nel numero di 5 (cinque) e adatte nella tipologia per offrire un adeguato servizio di rappresentanza. Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità di un autoveicolo "monovolume" della capacità di almeno 9 (nove) posti compreso quello del conducente, per un totale di 6 (sei) autoveicoli.

L'appaltatore dovrà essere titolare di autorizzazione rilasciata dal comune competente per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, riferita ad ogni singolo automezzo che verrà adibito al servizio; tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati almeno di ABS, AIR BAG anteriori, apparecchio telepass e climatizzatore.

L'appaltatore dovrà garantire la regolarità del servizio e la disponibilità degli automezzi con conducente entro 60 minuti dalla chiamata effettuata dal referente della Struttura; l'automezzo dovrà essere a disposizione di norma nel parcheggio del palazzo della Provincia sito in piazza Dante.

- a) I dati relativi all'effettuazione del servizio (chilometri – orari – pernottamenti ecc.) dovranno essere trascritti a cura dell'aggiudicatario su apposito modulo che verrà fornito dall'Amministrazione ed ogni singolo servizio dovrà essere controfirmato dal trasportato;
- b) la fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente allegando i moduli di cui al precedente punto a); i pagamenti saranno effettuati da parte della Provincia entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture previo riscontro ed attestazione della regolare esecuzione dei servizi e delle tariffe applicate nonchè all'accertamento della regolarità contributiva (DURC); dovrà inoltre essere rispettata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010; la ditta aggiudicataria dovrà quindi fornire i dati relativi al conto dedicato;
- c) l'appaltatore dovrà garantire il puntuale espletamento del servizio così come stabilito nel presente atto, salvo impedimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore o comunque da cause non imputabili al medesimo;
- d) l'appaltatore dovrà garantire la sicurezza dei trasportati operando solo con automezzi regolari sia per quanto riguarda manutenzione ed efficienza sia per quanto riguarda le autorizzazioni comunali e le revisioni periodiche; a tal proposito l'appaltatore dovrà certificare che risulta essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere regolarmente il servizio richiesto;
- e) il personale addetto al servizio dovrà garantire una guida nel rispetto delle norme del codice della strada e gli automezzi dovranno essere appropriati per il servizio richiesto;
- f) il personale dovrà prestare il servizio in forma corretta ed ordinata, seguire norme di comportamento ispirate al criterio di cortesia e buona educazione;
- g) il personale addetto dovrà inoltre tenersi a disposizione del trasportato per tutta la durata del servizio;
- h) dovrà essere mantenuta la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui si venga a conoscenza durante la prestazione del servizio.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore dovrà garantire che gli automezzi utilizzati siano coperti da idonea copertura assicurativa.

Art. 4– Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
 - d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - i. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto ;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata (o di scambio di corrispondenza) in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2006.

Art. 6 – Durata del contratto

Il servizio ha inizio dall'1 gennaio 2019 e ha scadenza il 31/12/2020.

Art. 7 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il Dirigente del Servizio competente nel merito è il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

E' ammesso il subappalto.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Autonomo da rimessa ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

L'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal Regolamento Europeo UE/2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 23 – Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.

2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
4. L'appaltatore dovrà garantire che gli automezzi utilizzati siano coperti da idonea copertura assicurativa, che comprenda anche tutti i passeggeri.

Art. 25 – Penali

In caso di accertata irregolarità ed inadempienza nello svolgimento del servizio, dopo un primo richiamo scritto di messa in mora, nel caso di ulteriore irregolarità o inadempienze, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di applicare una penale corrispondente al 5% dell'ammontare del corrispettivo annuale presunto (come sotto specificato) o, nei casi più gravi, di risolvere unilateralmente il contratto secondo le modalità sotto indicate.

Per la quantificazione dell'ammontare del corrispettivo annuale, ai fini della determinazione della penali, si divide il totale del corrispettivo fatturato sino alla data della contestazione per il numero dei giorni trascorsi dall'inizio del servizio moltiplicando il risultato ottenuto per 365.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 3, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. qualora accerti che l'aggiudicatario non esegue i servizi conformemente a quanto contenuto nell'art. 2 del presente capitolato e tale circostanza sia stata contestata all'aggiudicatario con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
 - l. in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - m. qualora accerti la diffusione o vendita a terzi di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerente l'oggetto della presente gara, di ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto aggiudicatario riguardante la Provincia autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE/2016/679".
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 29 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

